



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 133 della seduta del 28 marzo 2022.

Oggetto: Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. Recepimento e approvazione linee guida.

Assessore Proponente: f.to Dott.ssa Giuseppina Princi

Dirigente Generale: f.to Avv. Maria Francesca Gatto

Dirigente di Settore: f.to Dott. Menotti Lucchetta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 150055 del 28 marzo 2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione Italiana che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
 - la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 avente per oggetto: “Legge Quadro in materia di Formazione Professionale”;
 - la L.R. n. 18 del 19 aprile 1985 e s.m.i., relativa all’Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria;
 - la DGR n. 3325 del 4 agosto 1986, avente per oggetto: Adozione regolamento Legge Regionale 19 aprile 1985 n. 18;
 - la L. R. n. 40/08 che, nell’introdurre modifiche alla succitata L.R. 18/85, riconosce come nuovi ed efficaci strumenti l’uso delle nuove tecnologie, *l’interactive distance learning* o formazione a distanza, integrandola con la formazione tradizionale;
 - la L. R. n. 14 del 22.06.2015 con la quale la Regione Calabria, nell’ambito delle proprie competenze amministrative, ha riassunto le funzioni in materia di Formazione Professionale a suo tempo trasferite alle Amministrazioni Provinciali sulla base della Legge Regionale 34/2002 e ss.mm. e ii;
 - la DGR n. 3 della seduta 21 gennaio 2020 avente ad oggetto “*Recepimento “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome - Conferenza Regioni e Province Autonome 19/140/CR8/C9 del 25 luglio 2019”*”;
 - la DGR n. 133 della seduta del 15 giugno 2020 avente ad oggetto “*Emergenza Covid 19. Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/51/CR8/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020, avente ad oggetto “Accordo Fra Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante “Deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 Luglio 2019 in materia di Fad/E-Learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19” - Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/90/CR5/C9 del 21.05.2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”. Recepimento.”*”;
 - la DGR n. 335 del 29.07.2021 recante “*Approvazione regolamento abrogativo del Regolamento Regionale n. 1/2011 di cui alla DGR 872/2010 – Approvazione Linee Guida per l’accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della regione Calabria*”;
- VISTA, altresì**, la L. 18 febbraio 2022, n. 11 recante “*Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*” con cui è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 l’attuale stato di emergenza;

PRESO ATTO:

- dell’Accordo, repertorio Atti n. 21/181/CR5a/C17, recante “*Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome*”, con cui, in vista del superamento dell’emergenza sanitaria e nell’ottica di fornire un aggiornamento delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019, è stata adottata la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali;
- che le linee guida di cui al predetto Accordo si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni o Province Autonome. Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti “preparatori”, in quanto anch’essi obbligatori ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalla Regioni/province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle province Autonome o in Conferenza Stato Regioni.

- che ai percorsi e alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati;

PRESO ATTO, altresì, che le linee guida di cui al predetto Accordo prevedono, in particolare:

- che l'utilizzo delle modalità formative FAD e/o *E-learning* è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico;

- che il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona;

- che l'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza;

- che il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste;

- che gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: *“il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del.....”*;

CONSIDERATO che il predetto Accordo prevede espressamente:

- che le disposizioni ivi indicate si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza;

- che, in fase transitoria, sulla scorta di valutazioni formulate a livello regionale in base ad esigenze specifiche, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, possono essere applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza;

- che, nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle Linee Guida in adozione sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020;

ATTESA la valenza nazionale degli attestati/certificazioni che vengono rilasciati in questo ambito;

CONSIDERATO che la spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle predette Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/*e-learning*;

CONSIDERATO altresì che, al fine di dare piena e concreta attuazione alle predette linee guida, si rende utile e necessario adottare il documento *“Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome di cui all'Accordo n. 21/181/CR5a/c17”* di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, pertanto, in considerazione del fatto che la data di cessazione dello stato di emergenza è prevista per il 31.03.2022 e che si pone la necessità di adottare la disciplina ordinaria, approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali da applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, di:

- recepire l'Accordo n. 21/181/CR5a/C17, recante *“Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le*

professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- approvare le *“Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome di cui all’Accordo n. 21/181/CR5a/C17”* di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dare atto che le disposizioni di cui all’Accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, oggetto di recepimento, si applicheranno dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza;

- dare atto che, al fine di garantire agli organismi formativi di adeguare la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona, è prevista una fase transitoria e che, pertanto, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR n. 133/2021, possono essere applicate, ai corsi – già autorizzati alla data di adozione del presente provvedimento – avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR n. 133/2021, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente Accordo del 3 novembre 2021, oggetto di recepimento.

- precisare, per come previsto dall’Accordo oggetto di recepimento, che, nell’eventualità dell’insorgere di nuove situazioni di emergenza aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle Linee Guida in adozione sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR n. 133/2021;

- precisare che le linee guida di cui al predetto Accordo si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell’accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni o Province Autonome. Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti “preparatori”, in quanto anch’essi obbligatori ai fini dell’accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalla Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni;

- precisare che ai percorsi e alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle Linee Guida di cui al presente accordo si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati;

- precisare che la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione Calabria, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste;

VISTO l’Allegato 1 - *“Accordo n. 21/181/CR5a/C17, recante “Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l’Allegato 2 - *“Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome di cui all’Accordo n. 21/181/CR5a/C17”* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a), e dell'art. 30, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di leggi e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13/05/1996 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
- il Decreto n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;

VISTA la vigente Struttura della Giunta Regionale, approvata con DPGR n. 180 del 07.11.2021;

VISTO altresì il D.P.G.R. n. 190 del 01 novembre 2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Francesca Gatto l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Istruzione, formazione e Pari Opportunità;

SU PROPOSTA dell’Assessore Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, Dott.ssa Giuseppina Princi,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI RECEPIRE integralmente l’Accordo n. 21/181/CR5a/C17, recante “*Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome*”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE le “*Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome di cui all’Accordo n. 21/181/CR5a/C17*” di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che le disposizioni di cui all’Accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021, oggetto di recepimento, si applicheranno dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza;

DI DARE ATTO che, al fine di garantire agli organismi formativi di adeguare la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui all’Accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021 e alle Linee guida approvate con il presente atto, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona, è prevista una fase transitoria e che, pertanto, ai corsi – già autorizzati alla data di adozione del presente provvedimento – avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma, si applicano le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR n. 133/202. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l’applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR n. 133/2021 mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al Accordo del 3 novembre 2021, oggetto di recepimento.

DI PRECISARE, per come previsto dall’Accordo oggetto di recepimento, che, nell’eventualità dell’insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e

sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle Linee Guida in adozione sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR n. 133/2021;

DI PRECISARE che le linee guida di cui al predetto Accordo si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni o Province Autonome. Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalla Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni;

DI PRECISARE che ai percorsi e alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle Linee Guida di cui al presente accordo si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati;

DI PRECISARE che la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione Calabria, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste;

DI PRECISARE che le ore di lezioni erogate in modalità FAD/*e-Learning* incidono nella misura del 20% sul monte ore totale di ore indicato nel provvedimento di accreditamento;

DI DISPORRE a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Occhiuto

21/181/CR5a/C17

**ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE
GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA
FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE
PROFESSIONI/ATTIVITÀ REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN
CAPO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

PREMESSA

L'art. 3 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146), prevede che *“Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»*.

Le *“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”* sono state adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, sulla base del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, integrato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'attuale stato di emergenza.

Ai fini della gestione della formazione durante la pandemia, le Regioni e le Province Autonome nel corso del 2020 hanno approvato provvedimenti temporanei per permettere la prosecuzione della formazione in condizioni di sicurezza.

Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, per il periodo dell'emergenza Covid 19:

- nella seduta del **31/3/2020**, l'Accordo n. 20/51/CR8/C9, per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, derogando alle disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019;
- nella seduta del **21/5/2020**, l'Accordo n. 20/90/CR5/C9 "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria".

In vista del superamento dell'emergenza sanitaria e nell'ottica di fornire un aggiornamento delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019, è necessario adottare con tempestività la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.

Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni.

Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.

DEFINIZIONI

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio qualitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

MODALITÀ DI UTILIZZO

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E-LEARNING

L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste.

TRACCIABILITÀ

Gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: “il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del.....”

SPENDIBILITÀ

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.

FASE TRANSITORIA

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

Sulla scorta di valutazioni formulate a livello regionale in base ad esigenze specifiche, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, possono essere applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.

Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020.

Roma, 3 novembre 2021



Regione Calabria

Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità

***“Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza,
per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province
Autonome di cui all’Accordo n. 21/181/CR5a/C17”***

SOMMARIO

Art. 1 - 22

Art.2 - DEFINIZIONI2

Art. 3 - MODALITA' DI UTILIZZO E ATTIVAZIONE DEI PERCORSI IN MODALITA' A
DISTANZA2

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DEI CORSI CON LA METODOLOGIA FAD e/o E-LEARNING3

Art. 5 - FUNZIONALITÀ E CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA FAD/E-LEARNING4

Art. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PIATTAFORMA FAD/E-LEARNING -
CONTENUTI DIDATTICI4

Art. 7 - AVVIO CORSI in modalità FAD e/o E-Learning6

Art. 8 - NUMERO PARTECIPANTI6

Art. 9- TERMINE ULTIMO INSERIMENTO6

Art. 10 - FORMAZIONE PRATICA, TIROCINI CURRICULARI, STAGE ED ESAMI7

Art. 11 - TRACCIABILITÀ E VISITE ISPETTIVE7

Art. 12 - SPENDIBILITA' DELLA CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE7

Art. 13 - FASE TRANSITORIA7

Art. 1 - PREMESSE

1. Con il presente atto la Regione Calabria, contestualmente al recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 3 novembre 2021 n. 21/181/CR5a/C17 recante "Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome", che modifica, integra ed aggiorna le disposizioni adottate con il precedente Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del giorno 25 luglio 2019, approva, per quanto di competenza ed in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale, le Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica in modalità FAD/e-learning nell'ambito dei corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alla Regione.

Art.2 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'Accordo fra le Regioni e le Province Autonome n. 21/181/CR5a/C17 del 03.11.2021, e delle presenti Linee Guida, si adottano le seguenti definizioni:

a) FAD: una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

b) *E-learning*: una specifica ed "evoluta" forma di FAD, nella definizione che precede, consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

Art. 3 - MODALITA' DI UTILIZZO E ATTIVAZIONE DEI PERCORSI IN MODALITA' A DISTANZA

1. Gli Organismi Formativi che intendono erogare percorsi di Formazione Professionale a distanza mediante il ricorso alla FAD e/o *E-Learning*, intesa quale modalità di formazione on line integrata da momenti di aula, dovranno adeguare la propria progettazione formativa alle disposizioni di cui alle linee guida approvate con l'Accordo fra le Regioni e le Province Autonome n. 21/181/CR5a/C17 del 03.11.2021 e delle presenti Linee Guida.

2. L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD e/o *E-Learning* rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato.

3. Le percentuali massime di utilizzo della FAD e/o *E-learning* sincrona e asincrona sono inderogabilmente indicate dalle guida approvate con l'Accordo fra le Regioni e le Province Autonome n. 21/181/CR5a/C17 del 03.11.2021.

4. L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o *E-learning* è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

5. Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione Calabria, salvo specifici casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste.

6. L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata in sede di rilascio da parte dell'amministrazione regionale del provvedimento di autorizzazione o di presa d'atto di un corso di formazione ai sensi degli art. 40 e 41 L.R. n. 18/85.

7. L'organismo formativo, in sede di istanza di autorizzazione e/o presa d'atto del percorso formativo di cui al comma precedente, indica l'articolazione didattica dei moduli e delle materie erogate in modalità a distanza specificando le ore erogate in modalità sincrona e asincrona e fornisce tutte le informazioni relative alla piattaforma in uso per come previsto dagli articoli che seguono.

8. Con il provvedimento di cui al comma 6 del presente articolo, l'amministrazione regionale approva l'articolazione didattica del corso nella percentuale di ore teoriche da erogare in modalità FAD/*e-learning*. Tale articolazione non può essere oggetto di modifiche.

9. L'approvazione del percorso di cui al comma 1 del presente articolo – mediante provvedimento di autorizzazione o presa d'atto – è subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di *tutor* multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o *report* automatici prodotti dai sistemi informativi.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DEI CORSI CON LA METODOLOGIA FAD e/o E-LEARNING

1. Per i corsi in modalità asincrona è richiesto – al minimo - che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici *report* o evidenze di fruizione degli allievi. Per i corsi in modalità sincrona è richiesto che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici *report*, che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

2. Al fine di garantire una corretta fruizione da parte degli allievi della didattica, la piattaforma *E-Learning* dovrà garantire le seguenti funzionalità:

- a) il tracciamento di ogni singolo allievo (Identità, Data, Tempo di collegamento, Oggetti visionati, Test eseguiti);
- b) un blocco giornaliero impostato su un numero massimo di otto (8) ore (non sarà possibile per lo studente collegarsi per più di otto ore al giorno, al netto della "pausa" obbligatoria di cui alla successiva lettera c);
- c) la funzionalità di "Pausa" di 15 minuti per ogni 120 minuti trascorsi davanti al video-terminale (pausa automatica in cui si blocca il maturare del tempo giornaliero di studio ed in concomitanza si attiva un timer da 15 minuti, trascorsi i quali, la Piattaforma tornerà operativa per lo studente riprendendo in tal modo a maturare il tempo presenza);
- d) il blocco 'Pop-Up' (la piattaforma farà apparire a video Pop-Up che bloccheranno l'avanzamento del tempo fintanto che lo studente non avrà cliccato sul Pop-Up per chiuderlo; una volta cliccato sul PopUp, la Piattaforma riprenderà l'avanzamento del tempo);
- e) un sistema di assistenza tecnica, per gli studenti che abbiano difficoltà ad accedere al corso tramite help desk on line.

3. Per agevolare le operazioni di monitoraggio e controllo, oltre alla reportistica prevista, la piattaforma dovrà prevedere un accesso riservato, in modalità visione, all'Amministrazione regionale che permetta di verificare in qualsiasi momento le attività di allievi, docenti e *tutor* e le cui modalità di utilizzo dovranno essere descritte in sede di richiesta di autorizzazione all'avvio del corso;
4. La corretta implementazione delle funzionalità sopra indicate è condizione necessaria per il riconoscimento delle attività svolte.
5. La presenza giornaliera dei corsisti, per le ore di didattica svolte in modalità *E-Learning*, sarà monitorata attraverso un *report* che tenga traccia dei collegamenti effettuati dai singoli utenti alla piattaforma *E-Learning*. Il *report*, per singolo utente, dovrà indicare il giorno, la fascia oraria e la durata di ogni collegamento, oltreché l'attività svolta.
6. Il *report* attestante le ore di frequenza dovrà essere trasmesso alla Regione, debitamente sottoscritto dal responsabile del corso con la relativa attestazione della coincidenza delle ore fruite in modalità e-learning con quelle risultanti dalla modalità "registro" della Piattaforma Sisfo, a regime.

Art. 5 - FUNZIONALITÀ E CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA FAD/E-LEARNING

1. La Piattaforma E-Learning deve consentire di registrare e inviare all'esterno i dati relativi al percorso formativo erogato e all'accesso ai materiali didattici da parte degli allievi. La Piattaforma, inoltre, deve contenere informazioni chiare ed esaurienti in merito a:
 - a) pre-requisiti tecnico informatici necessari per l'accesso;
 - b) obiettivi formativi;
 - c) tempi minimi necessari per completare il corso;
 - d) tempo massimo di fruibilità dei materiali didattici del corso;
 - e) contatti e-mail relativi al/i tutor *E-Learning*.
2. Le lezioni del corso devono essere organizzate in modo da essere fruite come unità complete (selfcontained).
3. I materiali didattici devono essere predisposti nel rispetto di specifiche di usabilità e navigabilità, secondo lo Standard World Wide Web Consortium (W3C), aggiornati ogni anno oppure, a seguito di modifiche intervenute sullo Standard Professionale e/o Formativo dello specifico percorso, dando evidenza delle modifiche apportate rispetto alla precedente versione.
4. La piattaforma deve:
 - a) consentire di erogare materiale multimediale nei seguenti formati: testo, immagini/slides, audio e video;
 - b) consentire la comunicazione asincrona e sincrona tra docenti e allievi;
 - c) prevedere la presenza di: forum moderato; chat; FAQ; Gruppi di discussione;
 - d) prevedere l'inserimento di test di autovalutazione e verifica con assegnazione di un punteggio; con sbarramento in caso di moduli propedeutici;
 - e) consentire la simultaneità d'accesso. Il fornitore garantisce il simultaneo accesso alla piattaforma, senza significativo decadimento della qualità del servizio, di un numero di allievi coerente con la numerosità delle aule autorizzate.
 - f) essere compatibile con le varie tipologie di sistemi operativi: Windows; Mac OS; Unix/Linux; altri sistemi con questi compatibili;
 - g) essere compatibile con i più diffusi browser.
5. Per i corsi erogati tramite la piattaforma è previsto un sistema di assistenza tecnica, per gli allievi che abbiano difficoltà ad accedere al corso tramite *help desk on line*.

Art. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PIATTAFORMA FAD/E-LEARNING - CONTENUTI DIDATTICI

1. La Piattaforma FAD/E-Learning adottata deve consentire una sistematica, continua ed efficiente interazione a distanza, pertanto, dovrà possedere le caratteristiche minime di hardware, di software e di funzionamento di seguito indicate:
- a. prevedere un Backup notturno quotidiano;
 - b. disporre di uno spazio per i file adeguato alla numerosità dei corsi gestiti;
 - c. essere protetti da un sistema Firewall hardware;
 - d. consentire un traffico di picco adeguato al traffico;
 - e. avere collegamenti di rete ridondanti con almeno una linea di backup per l'accesso ad Internet.
 - f. disporre di contenuti in modalità LMS (Learning Management System), ossia un insieme di programmi che consenta il presidio della distribuzione dei corsi, l'iscrizione degli allievi, il tracciamento delle attività on-line (gestione utenti e analisi delle statistiche);
 - g. disporre di contenuti in modalità CMS (Content Management System), ossia un sistema di gestione dei contenuti mediante uno strumento software installato su un server web, progettato per facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando l'amministratore da conoscenze tecniche di programmazione Web;
 - h. disporre di contenuti in modalità Learning Repository organizzato mediante indicizzazione con meta dati;
 - i. tracciabilità e controllo delle attività svolte dai docenti, tutor, utilizzo dei contenuti didattici da parte degli allievi, test valutazione/autovalutazione (intercorso e fine corso) e della curva di apprendimento per singolo allievo, anche in modalità confrontabile tra studenti dello stesso docente;
 - j. non avere limiti di inserimento di corsi, docenti o allievi;
 - k. non richiedere installazioni di software sul personal computer (PC) dei docenti o degli allievi eccezion fatta per l'abilitazione di JavaScript e Java Virtual;
 - l. non avere restrizioni di sistema operativo;
 - m. necessitare semplicemente di un browser e di una connessione ad internet, nel rispetto dei criteri di navigabilità e di ergonomia dei più diffusi browser con la raccomandazione di usare un browser compatibile con la versione più recente del linguaggio html (attualmente html 5);
 - n. garantire la gestione / fruizione dei learning object (oggetti di apprendimento) sia da parte dei docenti (creazione e gestione delle singole lezioni afferenti Unità Formative e/o Moduli) che da parte degli allievi (ascolto e consultazione dei materiali didattici), e che gli stessi siano compatibili e riutilizzabili, in modalità AICC o SCORM (Shareable Content Object Reference Model - Modello di Riferimento per gli Oggetti di Contenuto Condivisibile) e senza limiti di formato multimediale;
 - o. garantire per ciascun allievo la verifica dell'identità dell'utente in sede di accesso ed il controllo sull'effettiva fruizione a distanza dei percorsi formativi mediante strumenti idonei a tracciare gli elementi di: tempo, modalità di accesso, permanenza sulla piattaforma, oggetti di apprendimento esplorati, unità formative e/o moduli seguiti, test di valutazione e di autovalutazione effettuati, partecipazione ad attività collaborative e cooperative, attività asincrone ed invio di messaggi ai docenti/*tutor* e garantire che il tracciato sia memorizzato e reso disponibile per la stampa, con annessa certificazione rilasciata dalla stessa piattaforma;
 - p. garantire che l'interattività tra allievi dello stesso corso e tra docenti e allievi sia completa: in maniera asincrona tramite posta elettronica, forum e messaggistica; in modalità sincrona tramite *chat*, *conference*, implementabile e personalizzabile a richiesta del committente. Dovrà essere disponibile inoltre il download e l'*upload* di file da parte sia del docente che dell'allievo;
 - q. garantire che i corsi siano resi disponibili agli allievi in finestre di tempo decise dall'Organismo Formativo, sulla base dell'articolazione del progetto formativo e della valutazione dei docenti;

- r. garantire agli allievi il sostegno e la supervisione metodologica di esperti e di tutor multimediali, contattabili mediante la piattaforma (FAQ, chat, mail, conference) durante gli orari di esercizio e presenti anche presso la struttura, su richiesta degli allievi stessi;
- s. prevedere, per ogni singola edizione corsuale attivata in modalità FAD/*E-Learning*, un servizio di supporto al controllo e monitoraggio da parte degli organi preposti dell'Amministrazione regionale, mediante fornitura di credenziali di accesso esterno (da remoto);
- t. prevedere la generazione di un Report di fine corso FAD/*E-Learning*, in formato digitale con estensione "PDF", generato dalla Piattaforma FAD/*E-Learning*.

3. La Regione Calabria, una volta a regime il Sistema Informativo (SI) – piattaforma SISFO, con appositi atti potrà procedere alla definizione di protocolli di colloquio fra le piattaforme E-Learning delle Agenzie Formative ed il sistema SISFO al fine di permettere l'interscambio di dati e rendere automatico il passaggio delle presenze degli allievi impegnati in attività formative a distanza direttamente nei riepiloghi generati dal sistema stesso.

Art. 7 - AVVIO CORSI in modalità FAD e/o E-Learning

1. Gli Organismi Formativi, debitamente autorizzati all'erogazione in modalità FAD e/o *E-Learning*, per l'attivazione di edizioni corsuali dovranno attenersi alla stessa procedura prevista dall'art. 5 delle *"Disposizioni attuative per la formazione professionale autofinanziata, gestione attività formative ed esami finali con il supporto della piattaforma SISFO"* di cui al D.D.G. n. 8361 del 11.08.2021.

2. In sede di istanza di autorizzazione all'avvio del corso, l'organismo formativo trasmette alla struttura regionale competente, con puntuale riferimento alle lezioni che si svolgeranno in modalità FAD e/o *E-learning*:

- a) la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;
- b) l'indicazione del *web link* ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- c) il calendario delle lezioni FAD/*E-learning* e i docenti impegnati.

3. A garanzia dell'utenza si concede la possibilità di effettuare le ore in modalità FAD/*E-Learning* anche presso l'Ente stesso che metterà a disposizione, nei tempi richiesti dall'allievo, idonea postazione multimediale, purché ciò non interferisca con altro percorso formativo.

Art. 8 - NUMERO PARTECIPANTI

1. Il numero di partecipanti per le lezioni in modalità FAD/*e-learning* corrisponde al numero di partecipanti ammesso alle singole iniziative formative con il provvedimento di autorizzazione/presa d'atto adottato dall'amministrazione regionale ed è stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 7 delle *"Disposizioni attuative per la formazione professionale autofinanziata, gestione attività formative ed esami finali con il supporto della piattaforma SISFO"* di cui al DDG n. 8361 del 11.08.2021, in relazione al tipo di corso e alla sua finalità, alla potenzialità ricettiva delle strutture logistiche e alla consistenza delle attrezzature tecnico didattiche disponibili e secondo quanto previsto dalle *"Linee Guida per l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria"* di cui alla DGR n. 335 del 29.07.2021 e nei limiti di quanto previsto dal relativo provvedimento.

Art. 9- TERMINE ULTIMO INSERIMENTO

1. Analogamente a quanto previsto per le attività di formazione tradizionale, con il provvedimento di autorizzazione/presa d'atto del corso di formazione, la struttura/il responsabile competente per

l'istruttoria autorizza l'organismo formativo a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata comunicazione alla Regione Calabria, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia stata effettuata la percentuale del monte orario indicato a tal fine nel provvedimento di autorizzazione/presa d'atto adottato ai sensi dell'art. 4 co.6 delle "Disposizioni attuative per la formazione professionale autofinanziata, gestione attività formative ed esami finali con il supporto della piattaforma SISFO" approvate con D.D.G. n. 8361 del 11.08.2021.

2. Ai fini del calcolo della percentuale del monte ore di cui al comma precedente non si tiene conto delle ore erogate in modalità FAD asincrona. Resta inteso che quest'ultima dovrà, comunque, essere fruita nell'arco di svolgimento del corso autorizzato.

Art. 10 - FORMAZIONE PRATICA, TIROCINI CURRICULARI, STAGE ED ESAMI

1. La formazione pratica, i tirocini curriculari e *stage* laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza e nel territorio della regione Calabria, salvo specifici casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste.

Art. 11 - TRACCIABILITÀ E VISITE ISPETTIVE

1. Al fine di consentire le visite ispettive, l'organismo formativo trasmette, in sede di istanza di autorizzazione all'avvio del corso, ai sensi dell'art. 6 delle presenti disposizioni:

- l'indicazione del *web link* ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- il calendario delle lezioni FAD e/o *E-learning* e i docenti impegnati.

Art. 12 – SPENDIBILITÀ DELLA CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE

1. Gli attestati/certificazioni rilasciati dall'organismo Formativo devono riportare la seguente dicitura: "*il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del ____*".

2. In allegato all'attestazione/certificazione deve essere indicato l'effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità).

Art. 13 - FASE TRANSITORIA

1. Le presenti linee guida, analogamente alle disposizioni di cui all'Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni del 3 novembre 2021 n. 21/181/CR5a/C17 – entrano in vigore dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire agli organismi formativi di adeguare la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona, è prevista una fase transitoria: ai corsi – già autorizzati alla data di adozione delle presenti disposizioni – avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma, si applicano le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR n. 133/202. Per i corsi di

durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR n. 133/2021, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui all'Accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021.

3. Nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida, analogamente alle disposizioni di cui all'Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni del 3 novembre 2021 n. 21/181/CR5a/C17, sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR n. 133/2021.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

avv. Maria Francesca Gatto
Dirigente generale

del dipartimento "Istruzione, Formazione e Pari Opportunità"
dipartimento.iac@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott.ssa Giuseppina Princi
Vicepresidente Giunta Regionale
giusi.princi@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. Recepimento e approvazione linee guida". Riscontro nota prot. 148538 del 25.03.2022.

A riscontro della nota prot. 148538 del 25.03.2022, relativa alla proposta deliberativa "Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. Recepimento e approvazione linee guida", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano "che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello